

Entrata	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 012001045 «Quota regionale del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281»	14.310.166.960	14.310.166.960
Variazioni in aumento:		
Cap. 024002081 «Assegnazione statale per edilizia abitativa, legge 15 dicembre 1980, n. 25, art. 9» (capitolo di nuova istituzione)	6.984.000.000	6.984.000.000
Cap. 024002090 «Assegnazione statale per esecuzione di opere di navigazione interna di cui alla legge 7 luglio 1980, n. 298» (capitolo di nuova istituzione)	16.000.000.000	16.000.000.000
Cap. 031003015 «Interessi attivi su fondo di cassa regionale»	11.000.000.000	11.000.000.000
Cap. 041004020 «Proventi da alienazione di beni immobili»	434.600.000	434.600.000
Cap. 062006059 «Introito somme da versare al fondo sanitario nazionale (art. 69 legge 833/1978)»	3.000.000.000	3.000.000.000
Cap. 062006060 «Riversamento somme residue sulle assegnazioni disposte a favore degli enti o casse mutualistiche per le funzioni sanitarie dall'1 gennaio 1979 al 30 giugno 1980 ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 33»	3.000.000.000	3.000.000.000
	40.418.600.000	40.418.600.000
Spesa		
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 196219760 «Fondo globale spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo»	26.842.053.960	26.842.053.960
Variazioni in aumento:		
Cap. 031003015 «Contributi alle amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali»	5.000.000.000	5.000.000.000
Cap. 031003019 «Spese per l'esecuzione di opere di navigazione interna di cui alla legge 7 luglio 1980, n. 298» (capitolo di nuova istituzione)	16.000.000.000	16.000.000.000
Cap. 032003186 «Contributi alle Aziende o ai Consorzi di bacino esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'adeguamento del fondo di buonuscita al personale dipendente»	600.000.000	600.000.000

Legge regionale 22 dicembre 1981, n. 79.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981. III provvedimento.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. 034003300 «Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo»	950.000.000	950.000.000
Cap. 047004712 «Interventi per l'edilizia abitativa, legge 15 dicembre 1980, n. 25, art 9» (capitolo di nuova istituzione)	6.984.000.000	6.984.000.000
Cap. 192019121 «Costruzione, acquisto e sistemazione edifici adibiti a uffici regionali»	1.410.500.000	1.410.500.000
Cap. 192019290 «Spese per elezioni amministrative»	810.000.000	810.000.000
Cap. 202120108 «Versamento al fondo sanitario nazionale per rive, recuperi, ecc. ai sensi dell'art. 69 della legge n. 83/1978»	3.000.000.000	3.000.000.000
Cap. 202120109 «Riutilizzo delle somme già versate agli enti mutualistici per l'estinzione di debiti relativi all'attività sanitaria svolta dall'1 gennaio 1979 al 30 giugno 1980»	3.000.000.000	3.000.000.000
Cap. 052005136 «Attività di formazione professionale»	12.100.000.000	12.100.000.000
Cap. 199019886 «Assegnazione ai comuni per finanziamento funzioni trasferite in materia di assistenza sociale»	3.095.987.000	3.095.987.000
	<u>52.950.487.000</u>	<u>52.950.487.000</u>

Art. 2

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 all'azienda regionale delle foreste, apportate con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 36 del 24 luglio 1981 e n. 53 dell'11 settembre 1981.

Art. 3

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV), apportate con deliberazioni del commissario straordinario n. 50 e n. 59 in data 17 luglio 1981 e 25 agosto 1981.

Art. 4

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 dell'Ente sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), apportate con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 310 del 16 settembre 1981.

Art. 5

Nella «tabella C», allegata alla legge regionale n. 59 del 10 settembre 1981 relativa all'assestamento del bilancio della Regione per l'esercizio 1981, le variazioni in aumento degli stanziamenti di cassa relativi ai capitoli 196219760 e 196119730, devono intendersi autorizzati rispettivamente per lire 27.842.150.727 e lire 195.855.070.531.

La variazione in diminuzione di spesa apportata con la predetta «tabella C» al capitolo 054005200 di lire 100.000.000 deve intendersi riferita al capitolo 054005205.

Art. 6

La somma di lire 1.000.000.000 iscritta al cap. 012101491 con legge regionale 20 marzo 1981, n. 8, deve intendersi riferita al capitolo 012101495.

Art. 7

Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1981, disposte dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, sono aumentate:

- di lire 200.000.000 per gli interventi di cui all'art. 52 (IV comma) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;
- di lire 300.000.000 per gli interventi di cui all'art. 53 (I comma, c/c) della predetta legge;
- di lire 400.000.000 quale limite annuo di impegno su mutui ventennali, più due anni di preammortamento per gli interventi di cui all'art. 53 (III comma, c/int.) della medesima legge;
- di lire 400.000.000 per gli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 36, da destinare a favore del consorzio per lo sviluppo e pesca e dell'acquacoltura del Veneto.

Art. 8

Alla copertura delle predette maggiori autorizzazioni di spesa si provvede:

- a) per l'esercizio 1981 (onere complessivo di L. 1.300.000.000):
- in quanto a lire 500.000.000 mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007038 «contributi per lo sviluppo delle iniziative agrituristiche» (art. 47 legge regionale n. 88/1980);
 - in quanto a lire 400.000.000 mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 073007301 «concorso negli interessi su mutui per costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca nonché per attrezzature per lo sviluppo dell'acquacoltura e dell'itticoltura» (art. 52, I comma, lett. b, e art. 54 legge regionale n. 88/1980);
 - in quanto a lire 400.000.000 mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del capitolo 073007305 «Contributi in unica soluzione per il potenziamento delle strutture per la valorizzazione dei prodotti ittici» (art. 54, I comma, legge regionale n. 88/1980).
- b) per gli esercizi successivi al 1981, la spesa relativa al limite di impegno di lire 400.000.000 di cui all'art. 7 della presente legge, trova copertura nella previsione iscritta alla categoria I del titolo VII del bilancio pluriennale 1981-1983.

Art. 9

Al bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti ulteriori variazioni:

Stato di previsione della spesa		
Variazioni in diminuzione:	Competenza	Cassa
Capitolo 071007038 «Contributi per lo sviluppo delle iniziative agrituristiche»	500.000.000	500.000.000
Capitolo 073007301 «Concorso negli interessi su mutui per co-		

struzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca nonché per attrezzature per lo sviluppo dell'acquacoltura e dell'itticoltura»

400.000.000 400.000.000

Capitolo 073007305 «Contributo in unica soluzione per il potenziamento delle strutture e per la valorizzazione dei prodotti ittici»

400.000.000 400.000.000

Totale in diminuzione

1.300.000.000 1.300.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 073007302 «Contributi in unica soluzione per l'acquisto e miglioramento di attrezzature per la pesca»

200.000.000 200.000.000

Capitolo 073007303 «Contributi per lo sviluppo dell'acquacoltura e dell'itticoltura»

300.000.000 300.000.000

Capitolo 073007304 «Concorso negli interessi su mutui per lo sviluppo dell'acquacoltura e dell'itticoltura»

400.000.000 400.000.000

Capitolo 044004546 «Contributi per costruzione e adeguamento di impianti di depurazione di molluschi eduli lamelli-branchi ai sensi dell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192»

400.000.000 400.000.000

Totale in aumento

1.300.000.000 1.300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 22 dicembre 1981

Bernini